

illogico che il legislatore abbia previsto la possibilità di avvalersi di determinati mezzi od intraprendere tipiche iniziative istruttorie, rimettendo però alla collaborazione dei soggetti richiesti o controllati la possibilità di ottenere risultati, diversamente non direttamente raggiungibili dal magistrato controllore o dal suo ausiliatore appositamente delegato.

Da quanto precede emerge, pertanto, la possibilità di ammettere, accedendo ad una interpretazione estensiva delle espressioni “ispezioni” ed “accertamenti diretti”, recate dalla disposizione di partenza, la possibilità che il magistrato controllore, sia che agisca direttamente, sia che deleghi l’iniziativa, in presenza di un ingiustificato comportamento di rifiuto, inerzia, omissione o ritardo nell’adempimento da parte del soggetto pubblico interessato, disponga di un potere di controllo sostitutivo semplice di accesso, ricerca e verifica, finalizzato allo svolgimento diretto di attività di accertamento istruttorio.

Inoltre le condotte di inadempienza astrattamente profilabili da parte del soggetto interessato o controllato non potrebbero - tenuto conto della concreta esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell’amministrazione statale - non assumere rilevanza in sede penale e disciplinare, ex artt.337 e 341 c.p. (resistenza ed oltraggio ad un pubblico ufficiale), ovvero, da altro lato, comportare, comunque, il deferimento agli organi titolari dell’esercizio dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici responsabili.

1.5 Normativa rilevante dopo il 1994

Non poche norme sono state emanate in materia di finanza locale dopo il 1994. Il loro esame e le relative valutazioni saranno oggetto delle relazioni a venire, a seconda dell’anno di riferimento. Tuttavia, in questa sede la Sezione non può non fare un breve cenno al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

Tale decreto trova il suo momento genetico nella legge 23 ottobre 1992, n.421, con la quale, in attuazione della riserva di legge contenuta nel comma 1°

dell'art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Sullo schema di detto decreto legislativo le Sezioni riunite della Corte hanno espresso il proprio parere nell'adunanza del 19 dicembre 1994, n.303. Le osservazioni ed i suggerimenti ivi contenuti sono stati in parte recepiti dal Governo, il quale li ha trasfusi nel testo definitivo del decreto medesimo, poi emanato, come sopra evidenziato, nel febbraio dell'anno successivo.

Dopo la sua pubblicazione, lo stesso decreto ha formato oggetto di un referto speciale, che è stato comunicato al Parlamento con la deliberazione n.10, adottata dall'Adunanza plenaria di questa Sezione del 15 dicembre 1995.

Nel frattempo, il Governo ha chiesto il parere delle Sezioni riunite anche sul regolamento previsto dall'art.114 del decreto legislativo n.77 del 1995, relativo alla "modulistica".

Le Sezioni riunite si sono espresse nell'Adunanza del 9 giugno 1995, n.305b.

Tale regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica registrato dalla Corte dei conti - Ufficio Atti di Governo - il 26 marzo 1996, registro n.99, foglio 26 .

Ancora medio tempore, il Governo, sempre sulla base della citata legge di delega n.421 del 1992 (ulteriormente prorogata) ha emanato il decreto legislativo, sul quale le SS.RR. hanno espresso il proprio avviso in data 19 aprile 1996; che modifica talune norme del precedente decreto n.77 del 1995. Sui plessi normativi testé indicati la Sezione riferirà con la relazione del prossimo anno.

2. Sulla presentazione dei conti

Prima del consueto esame puntuale del modo con cui gli enti hanno adempiuto all'obbligo di presentare alla Sezione la documentazione contabile necessaria al referto, sembra utile illustrare la positiva e specifica attività di coordinamento svolta negli ultimi anni dalle articolazioni della Corte dei conti proprio per chiarire e armonizzare gli adempimenti che la recente normativa pone a carico degli enti locali quanto all'invio del conto consuntivo e del conto del tesoriere (leggi n.142 del 1990; nn.19 e 20 del 1994; decreto legislativo n.77 del 1995).

Si vuol dire che oggi sono da considerare praticamente risolte alcune difficoltà, peraltro complessivamente marginali, incontrate da molti enti, in quanto sollecitati contemporaneamente dalle richieste dalla Sezione enti locali, e dalle ordinanze delle Sezioni giurisdizionali decentrate, anch'esse interessate all'esame dei conti consuntivi.

Prima dell'emanazione della legge n.142 del 1990 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali il conto consuntivo degli enti - è noto - veniva presentato alla Corte e valeva ad un doppio effetto: per il giudizio di conto (davanti alle Sezioni giurisdizionali contabili) e per il referto al Parlamento (a cura della Sezione enti locali).

Considerata poi l'unicità del documento contabile, nell'ambito della Corte si era convenuto che di fatto la Sezione enti locali avesse la precedenza nell'esame del conto consuntivo, dati i tempi imposti dalla legge per il referto annuale al Parlamento di sua spettanza.

In tale contesto normativo ed operativo si è inserita la legge n.142 del 1990, che tratta del conto consuntivo agli artt.46 e 55 e del conto del tesoriere all'art.58.

Quest'ultimo dispone al comma 2° che il tesoriere ed ogni altro agente contabile degli enti locali devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. Si aggiunga che il successivo art.64 della medesima legge n.142 ha abrogato espressamente le norme del 1911 e dei Testi

Unici del 1915 e 1934, ivi comprese quelle relative al conto del tesoriere ed al conto consuntivo.

A questo punto si imponeva alla Corte dei conti di risolvere, sollecitamente nel pieno rispetto della volontà del Parlamento, varie questioni di ordine giuridico e pratico presenti nella fase transitoria indispensabile di passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime normativo del settore degli enti locali. Ciò, in particolare, allo scopo di chiarire contenuti, modalità e tempi di esercizio delle due funzioni (giurisdizione contabile e referto al Parlamento) intestate a diverse articolazioni dell'Istituto, pur se relative entrambe alle gestioni degli enti predetti. Il tutto alla luce della preoccupazione pratica di evitare interferenze tra gli adempimenti nei confronti della Sezione referente e quelli nei confronti delle Sezioni giurisdizionali, sì da limitarne la gravosità soprattutto per gli enti piccoli e di modeste risorse.

La tematica del presente referto consente di prescindere dall'esame specifico di alcune conseguenze delle nuove disposizioni legislative, tratte subito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella decisione n.721/A del 24 luglio 1991, perché inerenti ai limiti del giudizio necessario di conto da porre ormai a carico soltanto del tesoriere e degli altri agenti contabili¹.

La Sezione enti locali, a sua volta, aveva percepito in pieno la portata innovativa della legge n.142 sul versante dei propri compiti istituzionali e lo aveva dimostrato con la deliberazione n.5 del 25 giugno 1993, dove si riconosceva che la recente disciplina determinava una separazione documentale, oltre che funzionale, tra il conto consuntivo dell'ente (a cui fanno riferimento l'art.13 della legge n.51 del 1982 e gli artt.46 e 55 della legge n.142) ed il conto del tesoriere (a cui si riferiscono l'obbligo e le procedure previsti dall'art.58 della stessa legge n.142).

¹ Secondo la decisione n.721/A del 1991 il giudizio necessario di conto a carico del tesoriere resta comunque ancora l'occasione per individuare responsabilità degli amministratori, che vanno chiamati in causa dal Procuratore Generale, cosicché il giudizio stesso in tal caso si estende in un processo contabile di più ampie dimensioni.

Conseguentemente si accertava anche l'autonomo dovere del tesoriere e di ogni altro contabile di diritto o di fatto degli enti locali di rendere il conto della loro gestione alle Sezioni regionali per la giurisdizione contabile territorialmente competenti, all'epoca già istituite ovvero in via di graduale istituzione.

Successivamente, poiché anche dopo la diffusione della deliberazione n.5 del 1993 alcuni enti locali mostravano incertezze operative circa gli adempimenti nei confronti, rispettivamente, della Sezione referente e delle Sezioni giurisdizionali regionali, lo stesso Presidente della Sezione enti locali chiedeva che le Sezioni Riunite della Corte esprimessero il loro autorevole parere in merito ai contenuti, alle modalità ed ai tempi di esercizio delle due diverse funzioni di giurisdizione contabile e referto al Parlamento.

Le incertezze in questione erano riconducibili in sostanza a due circostanze.

La prima si ricollegava proprio alla unicità del conto consuntivo che sino ad allora gli enti locali avevano inviato alla Corte dei conti e che, come già accennato, dopo l'istituzione della Sezione enti locali all'inizio degli anni '80, veniva esaminato prima da quest'ultima e poi messo a disposizione delle Sezioni del contenzioso contabile in vista del necessario giudizio di conto. Inoltre i comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti, prima dell'entrata in vigore della legge n.20 del 1994, erano esentati dal referto al Parlamento, pur restando assoggettati al giudizio di conto.

Ciò spiega perché alcuni enti locali abbiano erroneamente ritenuto di non dover adempiere all'obbligo di trasmettere il conto del bilancio alle Sezioni giudicanti, nel frattempo aumentate di numero in virtù del decentramento della giurisdizione della Corte, in quanto lo avevano già inviato alla Sezione referente ovvero perché l'esenzione dal referto aveva ingenerato il falso convincimento di un'analogha esenzione dal giudizio di conto.

Per completezza del quadro di riferimento si deve infine rammentare che in sede giurisdizionale si è nel frattempo formata una consolidata giurisprudenza - pe-

raltro conforme a quella precedente - per la quale l'attività istruttoria in sede di giudizio di conto richiede la trasmissione, da parte degli enti locali, del conto consuntivo, oltre ad eventuale altra documentazione.

Pertanto sul piano dei fatti e per alcuni anni si è verificato che un buon numero di enti abbiano trasmesso alla Sezione enti locali sia il conto consuntivo sia il conto del tesoriere, ovvero due conti completi di tutta la documentazione (un originale ed una copia autenticata), mentre altri, ubicati in genere nel sud e nelle isole, prima di adempiere hanno esternato perplessità attraverso una serie di contatti telefonici dei propri incaricati con la Sezione medesima.

Sono stati osservati anche alcuni casi di due esemplari del conto consuntivo trasmessi entrambi alle Delegazioni regionali della Corte. Va da se che in tale quadro di relativa incertezza per gli enti il personale in servizio della Sezione ha svolto un oneroso lavoro aggiuntivo per smistare ed incartolare correttamente la documentazione contabile tra tutte le sedi della Corte sul territorio nazionale.

Alla luce della situazione in fatto e diritto ora sinteticamente delineata nonché dell'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), le Sezioni Riunite della Corte si sono espresse nell'adunanza del 9 giugno 1995 col parere n.306/SR/D, che per quanto ne occupa si può compendiare nei punti seguenti:

- 1) Il decreto legislativo n.77 del 1995 (come la legge n.142 del 1990) prevede con distinte disposizioni la documentazione che gli enti sono tenuti a trasmettere alla Sezione enti locali (artt.69-73) e, rispettivamente, alle Sezioni giurisdizionali regionali (art.75).

Non può escludersi tuttavia, in via generale, che gli stessi documenti vengano talora richiesti dai due ordini di Uffici della Corte dei conti.

In proposito viene, comunque, rilevato che l'informatizzazione dei dati si sta diffondendo presso gli enti locali e sarà in un futuro prossimo sempre più incremen-

tata sino a soppiantare definitivamente il tradizionale sistema cartolare di documentazione.

- 2) Considerata la sostanziale diversità delle funzioni intestate alla Sezione enti locali ed alle Sezioni giurisdizionali regionali, si esclude, in via di principio, che possano sorgere motivi di conflitto per quanto concerne l'acquisizione del conto consuntivo degli enti locali da parte dei due predetti ordini di Uffici.
- 3) Certe preoccupazioni manifestate dalla Sezione enti locali e dalle Sezioni giurisdizionali erano state originate soprattutto dalla prassi pregressa degli enti locali di trasmettere alla Corte un unico esemplare del conto del bilancio.
Ora, però, l'acquisizione del documento ai fini del referto e della giurisdizione contabile è consentita separatamente anche dalla normativa di cui al già citato decreto legislativo n. 77 del 1995 e anche nella modulistica che è in corso di modifica.
- 4) Eventuali problemi d'ordine pratico potrebbero poi sorgere marginalmente in occasione delle richieste di documenti e dati concernenti gli stessi fatti contabili rivolte agli enti locali da parte della Sezione enti locali e delle Sezioni giurisdizionali regionali.

Al riguardo le Sezioni Riunite hanno prospettato l'opportunità della costituzione di un ristretto comitato di coordinamento, formato da magistrati dei due ordini di Uffici interessati, per l'individuazione delle tipologie di documenti da trasmettere ai fini del referto ovvero del giudizio necessario di conto.

Il comitato predetto, secondo il suggerimento delle Sezioni Riunite, dovrebbe farsi carico anche dei problemi concreti che l'uso sempre più ampio dell'informatica pone in merito a mezzi e modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, dei documenti e dati informatizzati.

Sulla base di tali argomentazioni è chiaro che l'organo collegiale di vertice della Corte dei conti ha rettamente apprezzato l'importanza della tematica sottoposta al suo esame e si è mosso nello spirito della migliore collaborazione tra gli or-

ganismi pubblici con l'intento di agevolare le amministrazioni locali nell'adempimento dei doveri posti dalla legge a loro carico.

Resta da aggiungere che il Presidente della Corte, con decreto 6 febbraio 1996, ha costituito il comitato di coordinamento auspicato dalle Sezioni Riunite, ed il medesimo ha cominciato a svolgere la propria attività.

3. Rapporti della Sezione con le amministrazioni statali, con le regioni, con i Co.Re.Co..

Adempimento all'obbligo di presentazione dei conti consuntivi e della relativa documentazione

3.1 Rapporti con le Amministrazioni statali

Già fin dalla istituzione della Sezione - art.13 comma 4° del decreto legge n.786/1981 convertito in legge n.51/1982 - è stata prevista la possibilità di chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti ministeri.

Inizialmente i rapporti con le amministrazioni statali erano prevalentemente circoscritti a richieste di notizie strettamente contabili soprattutto laddove, trattandosi di questioni generalizzate e complesse, la struttura periferica del Ministero competente - ad esempio le Prefetture per il Ministero dell'Interno - consentiva una migliore raccolta e aggregazione a livello provinciale.

Ciò al fine sia di ottenere dalle amministrazioni stesse ulteriori dati, rispetto a quelli contenuti nei documenti contabili degli enti, sia di acquisire poi elementi di giudizio sugli aspetti più significativi della gestione degli enti stessi.

Ad esempio i rapporti di collaborazione con il Ministero del Tesoro hanno riguardato, tra l'altro, i problemi relativi alle analisi valutative, il buon andamento nell'azione amministrativa, il problema dei residui, la copertura finanziaria, la determinazione delle entrate e specifica destinazione, la disciplina giuscontabile delle partite di giro, i costi e i benefici da evidenziare nelle relazioni sui consuntivi, le previsioni di mutui: tali aspetti sono poi confluiti nell'annuale Relazione al Parlamento o in apposite delibere della Sezione, quali ad esempio la delibera n.23/1986 per le entrate a specifica destinazione, la delibera n.25/1986 per le partite di giro e la delibera n.2/1991 per la copertura finanziaria.

Successivamente si è affermata un'altra forma di rapporto che riguarda problemi di più ampio respiro, non soltanto contabili ma rilevanti sotto il generale

profilo del buon andamento nell'azione amministrativa degli enti locali. Si fa riferimento soprattutto ai casi in cui la Sezione decide questioni sulla interpretazione di norme la cui applicazione è controversa: a tal fine si instaura un proficuo rapporto di collaborazione con le amministrazioni competenti alle quali viene chiesto un contributo; nella maggior parte dei casi a tale fase istruttoria segue l'audizione dei rappresentanti delle amministrazioni in apposita adunanza.

I due tipi di rapporti sopra delineati si sono via via intensificati: si espongono di seguito i più recenti aspetti di tale proficua collaborazione.

- *Nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (decreto legislativo n.77/1995)*

Sono stati rafforzati i rapporti con il Ministero dell'Interno in vista del necessario riassetto del sistema contabile generale degli enti locali alla luce dei nuovi principi di cui alla legge n.142/1990: il Ministero ha predisposto uno schema di ordinamento, che è stato sottoposto all'esame delle Sezioni Riunite della Corte e che poi ha assunto forma definitiva con il decreto legislativo n.77/1995.

La Sezione enti locali ha ritenuto opportuno - con apposito referto di cui alla deliberazione n.10/1995 - riferire al Parlamento valutazioni e considerazioni sul decreto in esame: il documento contiene inoltre alcune osservazioni di merito legislativo, che scaturiscono dalla esperienza continua della Sezione nell'esercizio delle sue funzioni di controllo referente in materia di gestione degli enti locali e che possono risultare utili per eventuali modifiche al decreto stesso.

- *Comuni con popolazione fino a ottomila abitanti*

La legge 22 dicembre 1987, n.440 ha attribuito alla Sezione enti locali della Corte dei conti la funzione di controllo-referto anche sulle amministrazioni comunali, le cui gestioni si fossero chiuse con disavanzo di amministrazione e/o con debiti fuori bilancio.

La legge n.20 del 1994 ha intestato alla Corte nuove funzioni e più penetranti iniziative - che possono concretizzarsi anche in corso di esercizio - nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, fra le quali sono annoverati i comuni di qualsiasi dimensione, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.

Comunque il comma 7° della legge citata conferma, relativamente agli enti locali, le competenze di questa Sezione.

Poiché la funzione di referto-controllo della Sezione enti locali - secondo il sistema normativo anteriore al 1994 - non si estendeva a tutte le categorie degli enti territoriali, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n.2/1994 hanno precisato che devono essere ricondotti alla categoria delle amministrazioni pubbliche non statali gli enti locali territoriali (province e comuni senza distinzione di popolazione) i quali sono, in base alle nuove norme, soggetti al controllo della Sezione enti locali che, pertanto, "con le stesse modalità e medesimi procedimenti, svolgerà la propria funzione nei confronti di tutti gli enti locali territoriali".

In applicazione delle norme testé richiamate e attuando il principio di collaborazione fra le varie articolazioni della Corte dei conti, la Sezione enti locali, integrata con i magistrati delle strutture regionali, ha la competenza di acquisire i conti consuntivi relativi al 1994 di tutti i comuni con popolazione inferiore agli ottomila abitanti, di farli depositare presso le delegazioni e sezioni regionali di controllo della Corte stessa e di procedere al primo esame ai fini del referto 1996 anche mediante l'utilizzo del programma informatico "ICARO" ideato e realizzato dal personale della Sezione e installato nelle strumentazioni disponibili presso le sedi periferiche della Corte cui si è fatto cenno.

- *Enti locali minori (legge n.20/1994)*

La Sezione, per procedere alla ricognizione - in attuazione della legge n.20/1994 - delle pubbliche amministrazioni locali e degli enti ad esse collegati, si è avvalsa della collaborazione delle Direzioni provinciali del Tesoro, presso cui affluiscono le ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di acquisire l'elenco degli enti aventi posizioni assicurative aperte presso le Direzioni stesse.

Il primo contatto, recte la prima collaborazione, è stato realizzato con una nota del Presidente della Sezione, nella quale, tenuto conto della soppressione degli Istituti di previdenza e dell'attribuzione delle competenze all'INPDAP operante in sede decentrata presso le Direzioni provinciali del Tesoro, venivano esposte le finalità della richiesta di acquisire l'elenco delle pubbliche amministrazioni aventi partite contributive aperte presso le articolazioni periferiche dell'INPDAP.

La disponibilità è stata molto ampia, infatti circa il 70% delle Direzioni provinciali del Tesoro hanno fornito gli elenchi nei quali erano indicate le pubbliche amministrazioni gestite presso di loro.

Una selezione (esclusione) preliminare degli enti già noti (comuni, province, USL, regioni) è stata operata dalla Sezione, quindi è stata tenuta l'adunanza plenaria con l'intervento dei consiglieri delle delegazioni e dei presidenti delle sezioni regionali di controllo per discutere e deliberare sulle modalità da adottare nel prosieguo del lavoro, per individuare la totalità degli enti sub comunali.

Una seconda via di reperimento delle notizie (si potrebbero definire "anagrafiche" degli enti) è stata quella di coinvolgere anche l'INPS, nel cui centro di elaborazione sono presenti tutte le posizioni assicurative anche delle pubbliche amministrazioni che abbiano personale temporaneo.

All'adunanza della Sezione, integrata come sopra evidenziato, sono state deliberate le linee di collaborazione tra Sezione enti locali e sedi periferiche della Corte: al fine di attivare, con uniformità di indirizzo, il censimento a livello de-

centrato, la Sezione ha proposto un questionario conoscitivo - atto ad essere informatizzato - da inviare agli enti; inoltre è stata decisa l'acquisizione del supporto informatico degli elenchi degli enti forniti dalle Direzioni provinciali del Tesoro.

Conclusivamente, il lavoro di individuazione è in corso e procede con tangibili risultati, sia presso le sedi periferiche della Corte che prestano la loro collaborazione che presso la sede della Sezione enti locali, con prospettive di indubbio successo e di riconduzione alla chiarezza in un campo sin qui estraneo al controllo-referto della Corte dei conti.

- *Camere di commercio della Regione siciliana*

Il competente gruppo di magistrati al fine di un esame preliminare della questione segnalata dall'Unioncamere - in merito alle gravi difficoltà finanziarie delle Camere di commercio della Regione siciliana in conseguenza della peculiarità del trattamento economico e di quiescenza del personale disposto dalla Regione senza specifica copertura - ha chiesto un parere alle seguenti Amministrazioni statali interessate: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Dipartimento affari regionali), Ministero dell'Industria (Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), Ministero del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Con i rappresentanti delle predette amministrazioni statali la Sezione, integrata con il Cons. Graffeo designato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, al termine dell'audizione del 4 marzo 1996 ha deciso di emanare una propria deliberazione.

3.2 Rapporti con le Regioni

I rapporti con le Regioni sono stati potenziati dalla legge n.142/1990 sotto due profili di cui all'art.3 della legge medesima: in primo luogo la Sezione deve accertare l'effettivo esercizio da parte della Regione, nonché le modalità di attuazione da Comuni e Province, relativamente al potere di coordinamento affidato alla Regione stessa; in secondo luogo la Sezione deve preliminarmente verificare, ai fini dell'esame della gestione finanziaria degli enti locali, i criteri dettati dalla legge regionale sulla attività programmatrice di tali enti.

Inoltre particolare interesse rivestono per la Sezione - sotto il profilo delle autonomie locali nel contesto europeo - il Comitato delle regioni costituito a livello comunitario, l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale nonché i fondi strutturali.

Infine recentemente la Sezione si è avvalsa della collaborazione della Regione Siciliana (Assessorato alla cooperazione, commercio e pesca) per quanto riguarda la problematica delle Camere di commercio sopra esposta.

3.3 Rapporti con i Co.Re.Co.

I rapporti della Sezione enti locali con gli organi regionali di controllo vanno considerati nell'ambito più vasto di quelli tra Corte dei conti e regioni, quindi in relazione alla contrapposizione tra la istanza autonomistica regionale e quella della unitarietà dell'ordinamento: in realtà la contrapposizione è solo apparente, come hanno rilevato le sentenze n.422 e n.961 emesse nel 1988 dalla Corte costituzionale.

Tale assunto è dimostrato dai rapporti di collaborazione sopra illustrati, instaurati dalla Sezione con le Regioni, nonché dal legame intercorrente tra la Sezione stessa e i Co.Re.Co.. Trattasi di un legame che, con l'art.28 del decreto legge n.359/1987 convertito in legge n.440/1987, ha assunto caratteri di organicità, che si sono sovrapposti, integrandoli, a quelli funzionali già in essere: infatti l'art.28 sopra citato prevede che gli organi regionali di controllo comunichino alla Corte l'elenco

degli enti i cui consuntivi si chiudono in disavanzo o recano indicazione di debiti fuori bilancio.

In tal modo la Sezione è competente per l'esame dei consuntivi di tutti gli enti locali - anche con popolazione inferiore ad 8.000 abitanti - che versino nelle cennate situazioni. A tal fine quindi gli organi regionali di controllo sono strumento indispensabile di conoscenza per la Sezione, soprattutto relativamente agli enti di minori dimensioni, in considerazione del numero degli enti interessati.

La forma di collaborazione e di raccordo Corte-regioni ha avuto puntuale seguito: ne costituisce recente esempio l'appendice alla Relazione al Parlamento sull'esercizio finanziario 1993, che contiene una approfondita analisi sulle gestioni deficitarie degli enti locali della Calabria; nella premessa è espressamente riferito che le periodiche comunicazioni degli organi regionali di controllo, integrate con gli elementi conoscitivi rilevati dalle certificazioni a consuntivo, hanno consentito di ampliare l'universo degli enti da sottoporre ad esame.

Inoltre la legge n. 142/1990 rafforza la collaborazione con i Co.Re.Co. perché l'art. 46 affida ai Comitati, oltre al tradizionale compito di controllo della legittimità delle deliberazioni degli enti locali, un esame tecnico del bilancio preventivo e del conto consuntivo: perciò la Sezione può ampliare la propria sfera conoscitiva acquisendo le eventuali osservazioni derivanti da tale esame, come pure da quello della "coerenza interna" degli atti e della "corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse".

3.4 Adempimento all'obbligo della presentazione dei rendiconti

Sembra utile fare menzione, in questa parte del referto, della situazione degli adempimenti degli enti all'obbligo di presentare il conto del bilancio corredato di una serie di documenti che la Sezione ha individuato nella deliberazione di richiesta dei consuntivi 1994 (delibera n. 6/1995).

Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 ha introdotto significative novità in ordine alla presentazione del rendiconto della gestione (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico) alla Sezione enti locali ed ha delineato, nell'ambito delle sfere di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali e della Sezione enti locali, la tipologia di documenti che gli enti sono tenuti a trasmettere alle prime e/o alla Sezione enti locali.

Mentre in altra parte del referto vengono approfonditi i rapporti, recte i conflitti ormai superati, fra le varie articolazioni della Corte, qui si riferisce sul rispetto da parte degli enti locali della nuova normativa e sui rapporti instaurati dalla Sezione con gli enti in relazione al contenuto degli artt.67 e 69 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

In via preliminare, poiché l'art.69 fa obbligo alle province (100) ed ai comuni con oltre ottomila abitanti (1325) alle città metropolitane e ai comuni la cui gestione chiuda in disavanzo o con debiti fuori bilancio, di trasmettere alla Sezione enti locali "il rendiconto della gestione" corredato della "relazione dell'organo esecutivo, della relazione dei revisori dei conti, dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza", nel corso del 1995, la Sezione prima di adottare la deliberazione di richiesta dei conti consuntivi del 1994 e della documentazione ritenuta necessaria ai fini del referto, ha indirizzato ai presidenti delle amministrazioni provinciali e ai sindaci dei comuni con oltre ottomila abitanti, le note prot.nn.18282 e 18284 del 15 settembre 1995 per invitare alla presentazione del rendiconto 1994 e dei relativi allegati alla Sezione stessa, richiamando la normativa introdotta dal decreto legislativo 1995, n.77 e formulando la riserva di inviare la deliberazione con le richieste specifiche dei documenti da porre a corredo dei consuntivi 1994.

Sicché la deliberazione ha assunto i connotati integrativi rispetto al contenuto già pregnante dell'art.69.

Con la deliberazione n.5/1995 la Sezione ha richiesto anche alle comunità montane (345) i conti consuntivi del 1994 e taluni documenti ritenuti necessari per